

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 11,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito della discussione delle proposte di legge Senatori Monti ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza e disposizioni conseguenti (approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato) (2258); Grimoldi ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (1511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle abbinare proposte di legge di iniziativa dei senatori Monti ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza e disposizioni conseguenti », già approvata dalla 1^a Commissione perma-

nente del Senato nella seduta del 3 marzo 2009; e dei deputati Grimoldi ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza ».

Ricordo che nella seduta del 14 luglio 2009 si è svolta la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base il testo della proposta di legge C. 2258, approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

Ricordo, altresì, che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 18 del 14 luglio 2009.

Avverto che, nella stessa giornata del 14 luglio e come preannunciato nella relazione introduttiva, la relatrice ha presentato l'emendamento 1.1, che è stato trasmesso ai gruppi parlamentari.

Ricordo che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.1 è stato fissato alle 12 del 15 luglio 2009.

Avverto che è stato presentato il subemendamento 0.1.1.1 Zaccaria.

Passiamo all'esame degli articoli e delle proposte emendative ad essi riferite (*vedi allegato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate.

MARIA PIERA PASTORE, *Relatore*.
Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.1 ed invito l'onorevole Zaccaria a ritirare il proprio subemendamento, in quanto mi sembra poco concreto il fatto che l'attività del commissario non debba comportare maggiori oneri.

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri*.
Esprimo parere favorevole sull'emenda-

mento 1.1. e parere conforme alla relatrice sul subemendamento Zaccaria 0.1.1.1.

ROBERTO ZACCARIA. Il mio subemendamento ha una ragione abbastanza esplicita nella sua formulazione. Ovviamente il gruppo Partito Democratico è favorevole alla realizzazione degli adempimenti collegati al distacco di questi comuni, tuttavia con il subemendamento si tendeva a evitare spese che ricadessero sull'amministrazione provinciale di Monza e Brianza.

Avrei voluto proporre una formulazione più lineare, che evidenziasse il concetto che il commissario fosse retribuito dallo Stato. L'avrei considerata più rispettosa dei problemi collegati alle amministrazioni provinciali. Tuttavia, mi sono reso conto che questa formulazione avrebbe incontrato problemi in Commissione bilancio in ordine alla copertura. Per questa ragione, si è individuata questa formulazione, magari un po' originale, spartana e in un certo senso, me ne rendo conto, irrealizzabile. Volevo però ugualmente sottoporre il subemendamento alla riflessione della Commissione.

Del resto, siamo in una fase in cui, mentre si parla di nuove province — Monza e Brianza è una di queste — sull'altro tavolo della stessa Commissione stiamo discutendo della soppressione delle province. Spesso sentiamo dai soggetti che intervengono in questa Commissione che una delle ragioni della soppressione delle province è collegata ai costi. Per non apparire schizofrenici, dunque, abbiamo pensato di sollecitare questa riflessione: avendo istituito una nuova provincia, almeno cerchiamo di non aumentare i costi pubblici. Questa la ragione semplice del subemendamento.

Capisco, tuttavia, che questa formulazione che prevede un commissario senza compenso diventerebbe un *unicum*. Per questo, aderendo all'invito della relatrice, ritiro il subemendamento. La mia intenzione era di sottolineare che la soluzione proposta nel subemendamento mi sembrava una sorta di ammortizzatore, nel momento in cui ci si scaglia contro le province sostenendo il loro costo eccessivo.

PIERLUIGI MANTINI. Alla luce delle considerazioni svolte, prenderei in considerazione l'ipotesi di una riformulazione dell'emendamento, nel senso di precisare che non vi sia aggravio nei riguardi della finanza locale, anziché pubblica. Mi pareva, del resto, che questo fosse il senso della proposta.

PRESIDENTE. Ricordo che la formulazione dell'emendamento della relatrice ricalca testualmente la formula posta come condizione dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame dei provvedimenti concernenti il distacco di comuni dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna. Per questo motivo, il collega Zaccaria ha ritirato il subemendamento.

PIERLUIGI MANTINI. Presidente, in base a quanto da lei esposto, concordo sull'opportunità di ritirare il subemendamento.

PRESIDENTE. Il subemendamento Zaccaria 0.1.1.1 è stato quindi ritirato dal presentatore.

Avverto che l'emendamento 1.1 sarà posto in votazione in linea di principio e, in caso di approvazione, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 1.1 della relatrice.

(È approvato).

L'emendamento 1.1 approvato in linea di principio sarà trasmesso alla Commissione bilancio e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'espressione del prescritto parere.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 9 ottobre 2009.

ALLEGATO

**Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza
(C. 2258, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato e
C. 1511 Grimoldi).**

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI

All'emendamento 1.1, all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso con le seguenti: . L'attività del commissario non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 1. 1. 1. Zaccaria.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza).

1. I comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello sono distaccati dalla provincia di Milano e aggregati alla provincia di Monza e della Brianza.

Conseguentemente:

a) aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 2.

(Adempimenti amministrativi).

1. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempi-

menti di rispettiva competenza necessari all'attuazione dell'articolo 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato d'intesa con la provincia di Monza e della Brianza, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1.

4. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più adempimenti non siano espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 2 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che

tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

b) sostituire il titolo con il seguente: « Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione ».

1. 1. Il relatore.

(Approvato)